

98/15 (a cui sono riuniti il N. 101/2015; N. 102/2015) RR.T.L.
N. 9486/11 NR. P.M.



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione penale in composizione collegiale, in funzione del Tribunale del
RIESAME

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Giorgio Barbuto	Presidente
Dott. Benedetta Vitolo	Giudice est.
Dott. Piergiorgio Toselli	Giudice

Vista le richieste di riesame proposte, con atti depositati il 20.11.2015 e il
27.11.2015, nell'interesse di:

Sottoposti ad indagini preliminari per i reati come in atti:

rilevato che i riesami sono stati proposti avverso il decreto reso dal Gip
presso il Tribunale di Rimini il 16.10.2015, con il quale è stato disposto il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (ex art. 322 -
ter codice penale) per un ammontare fino alla concorrenza di € 1.982.058, di
beni mobili/immobili nella disponibilità degli indagati

e
esaminati gli atti pervenuti il 7.01.2016;
all'esito dell'udienza camerale del 15.01.2016;

AD

OSSERVA

Il Gip ha disposto il sequestro preventivo dei beni sopra descritti, ritenendo sussistente il *fumus* dei reati di cui all'art. 8 D. lgs. n. 74/2000, commesso in Rimini negli anni 2007 e 2008, per le fatture soggettivamente false emesse dalla _____, e di cui all'art. 2 D.lgs. 74/2000, a carico delle società utilizzatrici delle fatture soggettivamente false emesse dalla

(_____) e il presupposto di cui all'art. 321, 2° comma, e 322 ter del c.p.p., versandosi in ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge 27 dicembre 2007, n. 244. Il sequestro veniva disposto fino alla concorrenza di € 1.982.058 sui beni mobili /immobili nella disponibilità degli indagati _____, _____ e _____ (per _____ sino alla concorrenza di € 1504,236).

I motivi posti a fondamento dei riesami si possono accorpere in quattro. 1
In primo luogo gli indagati lamentano l'illecito utilizzo delle intercettazioni; infatti non sono stati reperiti agli atti i decreti autorizzativi delle captazioni. La doglianza non è rilevante; infatti le indagini si basano su di un vasto compendio probatorio di cui il Gip dà conto nel suo provvedimento. Infatti le risultanze investigative si basano sulle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo della Guardia di Finanza, le quali permettevano di appurare che la _____, riconducibile all'indagato _____, seppur inadempiente agli obblighi fiscali, aveva effettuato nel periodo 2007 - 2008 oltrechè acquisti da operatori comunitari e sammarinesi, cessioni nei confronti della società _____ della famiglia _____ ed altri operatori nazionali; che la _____ nel corso degli anni 2006 e 2007, oltre ad aver effettuato acquisti di merce dalla società _____ per un ammontare complessivo di € 10.192.275, più un Iva pari ad € 2.038.455, aveva ceduto merce, per importi imponibili annuali

superiori ad € 100.000 a diverse società nazionali, quali la

In particolare la , pur avendo effettuato, negli anni 2006 e 2007, acquisti da operatori comunitari per un ammontare complessivo di € 21.294.642, è risultata inadempiente agli obblighi fiscali. La

a socio unico, oltre ad avere effettuato, nel corso dell'anno 2011, acquisti da operatori comunitari per un ammontare complessivo di € 569.483, risultava avere quale amministratore e socio unico, a partire dal 07.03.2011, il sig.

, a carico del quale risultavano sia violazioni alla normativa fiscale sia precedenti penali per bancarotta fraudolenta e reati societari.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di riscontro in ordine alle fattispecie delittuose ipotizzate, venivano eseguiti perquisizioni e sequestri presso i soggetti coinvolti nel predetto sistema e richiesta l'emissione di apposito provvedimento finalizzato ad acquisire, tramite rogatoria internazionale ai fini penali, la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni poste in essere, dal 2004 a tutt'oggi, sulle posizioni accese presso la Banca di San Marino ed intestate alla società di diritto sammarinese

Dalla suddetta attività di perquisizione e sequestro è emerso che alcune delle società coinvolte nel sistema erano delle mere "scatole vuote": in particolare presso la sede della società militari, appartenenti al Nucleo di PT della G. di F. di Napoli appuravano l'inesistenza di qualsiasi sede e/o denominazione riconducibile alla predetta società; presso la sede della società militari operanti appartenenti al Nucleo di P.T. della G. di F. di Napoli rilevavano che all'interno dello stabile non veniva svolta alcuna attività riconducibile alla società; analogamente presso la sede della società veniva rilevata l'irreperibilità della stessa; presso la sede legale della società , coincidente con lo studio commerciale del dott. , depositario delle scritture

contabili della predetta società, il professionista dichiarava, in relazione alla [redacted], di avere sempre avuto rapporti con [redacted] di Bologna, attuale rappresentante legale, dal quale riceveva periodicamente disposizioni per le registrazioni contabili.

Inoltre dall'esame della documentazione amministrativa contabile presso la sede della [redacted] emergeva l'esistenza di fatture passive e attive relative all'acquisto e alla vendita di prodotti fotografici, e che i pagamenti dei prodotti avevano seguito un corso inverso rispetto alla normale prassi commerciale; dalla disamina della documentazione amministrativa contabile sequestrata presso le società [redacted],

[redacted], emergeva l'esistenza di fatture passive relative all'acquisto di prodotti fotografici dai fornitori [redacted], e

Inoltre presso la sede dello studio commerciale di [redacted] sito in Bologna, Via [redacted], n. [redacted], veniva rinvenuta documentazione riconducibile alle società interposte [redacted].

Venivano inoltre acquisite sommarie informazioni da persone che avevano intrattenuto rapporti commerciali "intermediati" da [redacted] dalle quali emergeva che la documentazione fiscale necessaria per accompagnare i beni per la consegna finale veniva fornita ai vari autotrasportatori da [redacted] che si presentava come titolare e/o proprietario della società [redacted], o da [redacted] in rappresentanza della società [redacted]; inoltre dalle informazioni assunte circa la veridicità dei trasporti effettuati le società [redacted], e [redacted] risultavano sconosciute.

La documentazione acquisita circa la società [redacted] consentiva di appurare che, per la ditta tedesca [redacted], il referente della società [redacted] era [redacted], mentre il referente della società [redacted] per quanto riguarda le vendite effettuate dall'operatore tedesco [redacted]

era

Venivano poi sentiti gli amministratori delle società
, i quali riferivano di avere
assunto il ruolo di amministratori su richiesta di
, ma di avere svolto in realtà il ruolo di meri passacarte, mentre chi
gestiva di fatto le società erano lo e il
La natura fittizia della società emerge anche dalla
dichiarazione dei legali rappresentanti delle società e
i quali hanno riferito che la merce di proprietà della
era transitata presso i magazzini della e di
a seguito di specifici accordi con.

Dalla disamina della documentazione bancaria riferita alle società interposte
è emerso un sistema di pagamento inverso rispetto alla normale prassi
commerciale, che rappresenta uno degli indici rivelatori della "frode
carosello all'Iva", così come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza (
Cass. n. 2697/2001; Cass. n. 1427/2006; Cass. n. 13244/2006).

E ancora: gli accertamenti effettuati mediante l'utilizzo delle banche dati in
uso al Corpo hanno rivelato che le società interposte/ cartiere,
nell'ipotizzato sistema di frode all'Iva, hanno posto in essere violazioni
fiscali, hanno effettuato acquisti da operatori economici comunitari e non
sono risultate intestatarie di mezzi di trasporto, né è emerso personale alle
dipendenze delle stesse.

Anche dalla disamina della documentazione bancaria trasmessa
dall'Autorità sammarinese sono emersi elementi utili alle indagini; in
particolare è risultato che nel 2010/2011 è stato il
beneficiario di somme di denaro contante, corrisposte allo stesso dagli
amministratori di diritto della e (c. d cartiere)
controllate dallo stesso; inoltre lo stesso ha di fatto
gestito il conto corrente n. 10922814, acceso presso intestato
alla società

Infine venivano acquisiti gli atti di indagine connesse condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, dalle quali emergeva che il sammarinese , recandosi periodicamente in banca a Rimini, faceva espletare operazioni bancarie nell'interesse dell'industriale , intrattenendo con quest'ultimo analoghe comunicazioni telefoniche, tese a ricevere istruzioni e a riferire l'esito delle stesse operazioni. In particolare le operazioni bancarie poste in essere da

e , di fatto poste in essere da , sono state eseguite nell'interesse di per conto della sua società di commercializzazione di prodotti di elettronica, la

Dall'ascolto delle telefonate, confortate da un appostamento effettuato, dagli accertamenti bancari e, soprattutto, dall'incrocio dei dati degli applicativi "Vies" e "Clifo" era stato possibile accertare che costituiva il reale organo volitivo di altre due società, controllate di fatto da , coinvolte in una frode c.d. carosello, estesa a San Marino ed altri paesi comunitari, finalizzata alla cessione sul mercato di beni a prezzi ridotti a discapito dell'imposta sul valore aggiunto ed attuata dalla società che opera a valle con funzioni di cartiera, accollandosi il debito di imposta senza effettuare versamenti, provvedendo a vendere la merce agli effettivi clienti della ovvero a rivenderla alla stessa

dopo il c. d. "lavaggio dell'IVA".

Inoltre, emergeva che le società sulle quali esercita il proprio controllo sono la sammarinese , azienda che vende prodotti informatici sul web, nonché la , società di commercio di prodotti elettronici già con sede in (RN), Via ,

La procura di Ancona aveva inoltre verificato, dall'ascolto delle telefonate intercettate, e dall'incrocio dei dati risultanti dal sistema Vies dell'Anagrafe Tributaria e dall'applicativo Clifo, che la famiglia costituiva il reale soggetto economico e volitivo della e della , che la aveva effettuato cessioni di beni nei

confronti di operatori U.E. (in prevalenza tedeschi) e di San Marino (tra cui la _____); che la _____ aveva acquistato beni da operatori U.E. in prevalenza tedeschi, tra cui gli stessi che avevano intrattenuto rapporti commerciali di acquisto / vendita con la _____ , per un importo complessivo nell'anno 2008 pari a circa € 3.900.000; che la _____

aveva effettuato cessione di beni alla _____

Sulla scorta di tali risultanze veniva, pertanto, ipotizzato il configurarsi della frode c.d carosello, finalizzata alla cessione sul mercato di beni a prezzi ridotti a discapito dell'imposta sul valore aggiunto ed attuata dalla società che opera a valle (_____) con funzioni di cartiera, accollandosi il debito d'imposta senza effettuare versamenti, provvedendo a vendere la merce agli effettivi clienti della _____ ovvero a rivenderla alla stessa dopo il c.d. "lavaggio dell'IVA".

La doglianza relativa alle intercettazioni è pertanto irrilevante, in quanto il vasto compendio probatorio appena riassunto, a prescindere dalle intercettazioni, consente di ravvisare, secondo la valutazione sommaria che caratterizza la presente fase, il *fumus* di due sistemi di frode all'Iva (cd frode carosello), finalizzati alla cessione sul mercato di beni (prodotti fotografici) a prezzi ridotti, a discapito dell'imposta sul valore aggiunto, ed attuati mediante l'interposizione fittizia di società "cuscinetto" e di meri "prestanomi" che si accollano il debito d'imposta senza effettuare i relativi versamenti - i cui reali organizzatori e promotori sono stati individuati nei componenti della famiglia _____ (_____ e i figli _____ , _____ e _____ , nonché negli indagati _____ e _____

Nel primo sistema l'indagato _____ ha posto in essere, nel corso degli anni 2007 e 2008, operazioni dissimulatorie nell'interesse della famiglia _____ della _____ g s.r.l. con l'interposizione della _____ di San Marino e della _____ di Rimini (cartiera), società di commercializzazione di prodotti fotografici, controllate dallo stesso _____ (prestanome di 1° livello), con l'ulteriore

interposizione di _____ e di _____ (prestanomi di 2° livello). Nel secondo sistema l'indagato _____, nel periodo 2004-2011, ha posto in essere operazioni dissimulatorie nell'interesse della famiglia _____ (_____, _____, _____ e _____) della _____ tramite la _____ (c. d. filtro), società di commercializzazione di prodotti fotografici, controllata dallo stesso _____ (prestanome di 1° livello) con l'ulteriore interposizione di _____ e _____, amministratori pro- tempore della _____ (prestanomi di 2° livello).

Con il secondo motivo di riesame gli indagati lamentano che il Gip non abbia adeguatamente motivato circa l'esistenza dell'associazione per delinquere. La censura non coglie nel segno; infatti l'ipotesi associativa transnazionale pare supportata da un sufficiente impianto motivazionale sia sotto il profilo della ricostruzione dei relativi presupposti costitutivi, che dei singoli ruoli. Infatti il Gip nel decreto impugnato (pagg. 62-64) ha spiegato dapprima il ruolo organizzativo e decisionale della famiglia _____ e il meccanismo utilizzato; partendo dall'amministrazione della _____

., i _____ strumentalizzavano numerose società commerciali per l'acquisto e la rivendita a prezzi ridotti di prodotti fotografici di provenienza estera, secondo il detto sistema del "carosello fiscale", ossia il passaggio (a volte solo cartolare) dei beni da soggetti esteri a ditte nazionali interponendo, tra il cedente e il cessionario, una o più società "cartiere" che si accollavano il debito di imposta senza effettuare i relativi versamenti, nonché di società filtro interposte al solo scopo di creare un ulteriore schermo tra la cartiera e l'effettivo acquirente della merce. Le società filtro, poi provvedevano a vendere la merce a clienti della _____ ovvero a rivenderla alla stessa, dopo il c. d. "lavaggio dell'IVA".

Il Giudice della cautela ha poi distinto sia i ruoli delle varie compagini societarie utilizzate (fornitori iniziali, cartiere nazionali, filtro, e

2

interponenti finali) sia i ruoli delle persone fisiche coinvolte; ovvero
, colui che ha organizzato, diretto, formalmente e di fatto, il
disegno criminale tramite la . e ha controllato, tramite
e , l'operato delle società fittiziamente
interposte; ha curato tutti i rapporti con i fornitori comunitari e le società
interposte; ha recapitato somme di denaro, provenienti dagli interponenti
finali, direttamente ad una delle società cartiere; , il
quale ha preso parte effettivamente all'associazione (informava il
proprietario del magazzino in uso alla - c.d. filtro,
dell'arrivo della merce, di origine comunitaria, e inviava un proprio
magazziniere per suddividere e predisporre la stessa per il successivo
trasporto) e ha controllato, tramite l'operato delle società
fittiziamente interposte; , che spesso si recava, unitamente
ad un magazziniere della , presso il magazzino in uso alla
(c.d. filtro) e anche lui controllava, tramite
, l'operato delle società fittiziamente interposte, chiedendo
informazioni sullo stato dei pagamenti nei confronti degli operatori
comunitari; infine , che svolgeva essenzialmente compiti di
segretaria, controllando l'operato delle società fittiziamente interposte,
fornendo alle stesse coordinate bancarie ove effettuare pagamenti verso
l'estero.

e erano invece i prestanomi di 1° livello, e
tenevano i contatti diretti con ed i figli ,
e , partecipando attivamente al complesso sistema di frode
fiscale. In particolare amministrava, di fatto, la cartiera
, facendola gestire di diritto, nell'interesse dell'associazione,
dal prestanome di 2° livello nonché da ;
gestiva, poi, di fatto, anche la cartiera , servendosi di '
e , e la , interponendo
per tali attività beneficiava di somme di denaro, provenienti dal sistema di

frode all'Iva sopra ipotizzato, corrispostegli dagli amministratori di diritto della cartiere (), e trasferite su posizioni bancarie estere (RSM). Il suo contributo consisteva principalmente nel reperimento di soggetti, privi di competenze nella gestione della società (c. d. teste di legno), a cui intestare le società schermo, nonché nella costituzione e gestione delle stesse, sempre sotto le direttive e nell'interesse della famiglia

ha invece amministrato, formalmente e nell'interesse dell'associazione, la (c.d. filtro), con l'interposizione di , e , ed ha costituito l'elemento di raccordo tra la famiglia della e le società cartiere, anch'esse fittiziamente interposte, esercitando un controllo sulle stesse attraverso la richiesta d'informazioni ed impartendo disposizioni; è stato inoltre il beneficiario di somme di denaro, provenienti dal sistema di frode all'Iva sopra ipotizzato, corrisposte sia dalla società (c. d cartiera), sia dalla famiglia (della (c. d interponente finale), in relazione all'attività di schermo posta in essere dalla società (c. d filtro).

Prive di pregio anche le argomentazioni della difesa circa l'impossibilità di configurare il concorso dell'utilizzatore nel reato commesso dall'emittente e viceversa, a norma dell'art. 9 D. lgs. 10 marzo 2000 n. 74. Infatti la Suprema Corte ha chiarito che in tema di fatture per operazioni inesistenti il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che esclude che l'emittente delle fatture per operazioni inesistenti concorra nel reato di utilizzazione di tali documenti, e viceversa, è limitato a tale ambito e non può essere ritenuto ostativo alla configurabilità della fattispecie associativa, se l'illecito sodalizio risulti costituito da più persone per commettere reati di cui agli artt. 2 e 8 del medesimo D. lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (cfr. Cass. pen. Sez. III, 28 settembre 2005, n. 34678 (c.c. luglio 2005);

Nel caso di specie a _____ è contestata proprio una condotta di partecipazione nell'ambito dell'associazione e pertanto il richiamo al regime di cui all'art. 9 appare inconferente.

Infine tutti gli indagati lamentano il difetto di previo accertamento dell'impossibilità di disporre il sequestro del profitto diretto del reato. #

La difesa degli indagati si duole, in particolare, che *"è stato richiesto ed emesso il decreto di sequestro senza che fosse sommariamente verificata o risultasse dagli atti l'impossibilità di procedere al sequestro diretto e senza alcuna motivazione circa l'esistenza ex actis di tale impossibilità."*, dimenticando che il provvedimento cautelare non deve necessariamente indicare, già all'atto della sua emissione, i singoli cespiti sui quali deve ricadere, né deve esserne fissato il relativo valore.

Le norme di settore non pongono nessun obbligo di previa individuazione dei beni da colpire a carico del giudice del sequestro, né all'omissione di siffatto adempimento è ricollegabile alcuna lesione di diritti soggettivi, posto che il provvedimento cautelare ha natura provvisoria, che rinviene la sua necessità nell'esigenza di assicurare, col vincolo posto sul bene, la futura esecuzione della confisca.

L'individuazione specifica dei beni da colpire risulterebbe comunque ultra-nea posto che, non sussistendo alcun vincolo di pertinenzialità tra il bene e l'illecito, trattandosi di sequestro di valore, non è sempre possibile prevedere quali dei beni preventivamente individuati dal pubblico ministero al momento della richiesta della misura sarà poi effettivamente presente nel patrimonio dell'indagato durante l'esecuzione.

Il giudice deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti degli elementi per stabilirlo, in caso contrario detta individuazione incombe al Pubblico Ministero, quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento.

In ogni caso l'autorità giudiziaria non è vincolata dalle preferenze eventualmente espresse dall'indagato, ai fini della scelta dei beni da sottoporre

concretamente al sequestro: l'individuazione dei beni da apprendere rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite - applicabile analogicamente anche al settore penale - di dover preferire comunque il denaro (art. 517, co. 2, c.p.c.).

Va inoltre chiarito che in materia cautelare, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato giacché, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela. Infatti, quando il sequestro interviene in una fase iniziale del procedimento, non è, di solito, ancora possibile stabilire se sia possibile o meno la confisca dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto di reato, previa la loro certa individuazione.

La Suprema Corte inoltre recentemente ha, in più riprese, affermato chiaramente la possibilità che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente colpisca direttamente i beni personali dell'amministratore - peraltro anche cointestati con soggetti terzi - senza dover obbligatoriamente prima aggredire le casse della società: *"Invero, nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria dell'utile determinato dal reato prima di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo. Si è già detto, in proposito (da ultimo, Sez.3, n. 52327 del 15/10/2014, Porcelli, non massimata), che nei rapporti tra persona fisica, alla quale è addebitato il reato e persona giuridica chiamata a risponderne, non può che valere lo stesso principio applicabile a più concorrenti nel reato, secondo il quale a ciascun concorrente devono imputarsi tutte le conseguenze dello stesso. Sul punto, questa Corte ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente sui beni della persona fisica non richiede, per la*

sua legittimità, la preventiva escussione del patrimonio dell'ente (Sez. 3, n. 7138 del 27/01/2011, Mazzitelli, Rv. 249398). Anche con riferimento ai reati tributari il sequestro per equivalente può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui, da un lato, anzi, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può proprio essere disposto sui beni dell'ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258646) e, dall'altro, che il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (v., per tutte: Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239926). (Cass. Sez. III sentenza n. 13605 del 31.03.2015); "E' perciò sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro operato in danno non del beneficiario del reato ma del suo autore, che sia evidenziata, in sede di adozione del provvedimento di sequestro in danno del legale rappresentante della società fiscalmente inadempiente ovvero in sede di provvedimento che, giudicando, all'esito del riesame, abbia confermato la misura cautelare reale, una ragionevole situazione di difficoltà nel reperimento dei beni della persona giuridica; l'adempimento di tale onere è condizione sufficiente per consentire l'aggressione dei beni del legale rappresentante della persona giuridica" (Cass. Sezione Terza Penale sentenza n. 1365 del 15 gennaio 2016).

Gli indagati si sono limitati a censurare genericamente la mancanza di concrete verifiche presso le casse della società, senza dimostrare o allegare l'esistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta.

La doglianza appare, pertanto, meramente formale e va rigettata.

Va infine esaminata la censura riguardante il sequestro del complesso immobiliare di proprietà della società, le cui quote

sono interamente detenute dai figli di
e i , estranei al procedimento penale.

Anche tale motivo è privo di pregio, solo se si considera che la società di cui si discorre è dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta; pertanto i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Pertanto l'immobile sequestrato appartiene alla società e può essere oggetto del vincolo anche se le persone fisiche dei soci sono soggetti estranei al procedimento.

Per quanto concerne il sequestro delle quote sociali delle società sammarinesi , poi divenuta , la difesa lamenta l'assenza di visure o altra documentazione idonea a verificare la titolarità o l'eventuale ripartizione delle quote societarie; tale assenza è irrilevante, atteso che il Gip, nel provvedimento impugnato, ha disposto il sequestro delle sole quote detenute, nelle suddette società, da , indagato nel presente procedimento.

In definitiva tutti i motivi proposti non possono trovare accoglimento, il sequestro va mantenuto e il riesame deve essere respinto, con condanna degli istanti al pagamento delle spese della presente fase incidentale.

P.Q.M.

Visto l'art. 322 c.p.p.,

rigetta il riesame, conferma il provvedimento impugnato e condanna gli istanti alle spese del procedimento.

Manda al P.M. e alla Cancelleria per quanto di competenza.

Motivi riservati nei termini di legge.

Rimini, 15.01.2016

Il Giudice est.
Benedetto Vitolo

Il Presidente
Giorgio Barbuto

- 3 FEB 2016